Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 27 dicembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1955, n. **1293.**
Norme sull'istruzione professionale dei ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le tabelle relative ai posti di ruolo delle scuole di avviamento facenti parte degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e di Napoli di cui al decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e successive modificazioni, i posti di ruolo per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale per ciechi, contenuti nella tabella *A* annessa al regio decreto 16 ottobre 1940 e sue successive modificazioni, vengono soppressi. Viene creato in loro sostituzione il ruolo unico di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

I posti di ruolo di direttore delle scuole di avviamento per ciechi sono conferiti a persone che abbiano i titoli richiesti e la necessaria idoneità fisica.

L'assegnazione dei posti di direttori di ruolo alle scuole di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle loro effettive necessità.

Art. 3.

Quando una scuola di avviamento sia istituita presso un Istituto per ciechi, regolarmente eretto in ente morale, al direttore di ruolo della scuola stessa quando sia munito del titolo prescritto per l'abilitazione all'insegnamento ai ciechi, o risponda al disposto del successivo art. 6, può essere affidata anche la direzione dell'Istituto stesso, nonchè quella di altre scuole e corsi facenti parte di questo ultimo. La nomina è conferita dalla Amministrazione dell'ente.

Art. 4.

I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tiflologica per lo speciale insegnamento e che abbiano la necessaria idoneità fisica. Gli insegnanti tecnico-pratici potranno essere coadiuvati da personale incaricato non vedente — ove sia vedente l'insegnante tecnico-pratico — da scegliere fra i ciechi provenienti dagli istituti tecnici di tirocinio e che siano perciò muniti del prescritto titolo di abilitazione rilasciato da detti istituti.

Art. 5.

La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonchè le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnico-pratici verranno assegnati, mediante pubblico concorso per titoli ed esame riservato a coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio e di quello di abi-

litazione da conseguirsi nei modi contemplati nell'articolo 27 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449, per i posti di insegnante tecnico-pratico, e dell'art. 28 del decreto stesso, per le direzioni e le cattedre d'insegnamento.

Art. 6.

La direzione delle scuole di avviamento per ciechi potrà essere conferita anche nei modi indicati dal comma primo dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti di insegnamento di materie scientifiche e tecniche e di insegnanti tecnico-pratici.

Art. 7.

Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale e della musica e canto verranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli e per esame riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio e di abilitazione, di cui all'art. 28 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'insegnamento della religione, della dattilografia, delle lingue straniere, del disegno, dell'educazione fisica, e l'eventuale aiuto alle esercitazioni pratiche, sarà conferito per incarico dalla direzione.

L'incarico per l'insegnamento della dattilografia, del disegno, dell'educazione fisica, sarà conferito al personale vedente.

Art. 8.

Il personale di ruolo degli istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, può essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti istituti, scuole e corsi di pari grado, purchè sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per ricoprire i posti stessi.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale per ciechi.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione disporrà apposite ispezioni presso le esistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, eccettuato quelle facenti parte degli Istituti d'istruzione professionale per ciechi.

Le ispezioni dovranno accertare lo stato di efficienza e la effettiva rispondenza delle scuole alle loro finalità in relazione agli scopi istituzionali degli enti presso i quali esse funzionano. Al fine, inoltre, di un opportuno coordinamento tra gli indirizzi caratteristici dei singoli enti e specializzazioni delle scuole, il Ministero potrà disporre la trasformazione, il trasferimento ad altre sedi, la soppressione delle scuole medesime e la loro eventuale annessione o fusione con altri Istituti o scuole per ciechi.

Disposizioni transitorie

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo presso le scuole di avviamento per ciechi da almeno un quinquennio è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella *A* purchè il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purchè possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio, od abbia prestato meno di cinque anni di lodevole servizio, con un minimo continuativo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso le scuole suindicate per almeno un quinquennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nei limiti dei posti previsti dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 12.

Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verrà inquadrato a norma del precedente art. 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati negli istituti e nelle scuole stesse precedentemente alla nomina in ruolo. Lo stesso riconoscimento è concesso al personale di ruolo degli Istituti di istruzione professionale per ciechi di Napoli e di Firenze già inquadrato a norma del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale delle scuole, degli istituti e dei corsi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

Art. 13.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e sue successive modificazioni, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, quelle della legge 22 aprile 1932, n. 490, e successive modificazioni, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale, nonchè quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

TABELLA A

	Numero dei posti
Direttori senza insegnamento (con obbligo della direzione di altre scuole o corsi ed Istituti per ciechi)	7
Cultura generale	10
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene . . . . Materie tecniche	10
Insegnanti tecnico-pratici	15
Musica e canto	8

NOTE: *a*) Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo, le materie della cattedra, e i posti di insegnanti tecnico-pratici di cui sopra, potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

b) Il personale insegnante ha gli stessi obblighi di orario degli insegnanti delle scuole di avviamento per veggenti ed è tenuto al completamento in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449; il personale tecnico-pratico ha gli obblighi d'orario previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1294.

Provvidenze a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti da eventi bellici.

Art. 2.

La spesa prevista nel precedente articolo viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e alla copertura della spesa medesima si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 531 dello stesso stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1295.

Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'art 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 sarà provveduto per l'esercizio 1955-56, con nota di variazione da gravare sul bilancio del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1296.

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — accerterà la consistenza degli oneri indicati all'art. 1 e comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi nell'importo annuo di lire 861.238.950, è a carico dello Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1° luglio 1955.

Art. 4.

Alla spesa relativa all'esercizio 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1955.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 16 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il giorno 27 maggio 1947, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 68, con il quale il rag. Alessandro Cassin fu Eugenio, venne riammesso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che il rag. Alessandro Cassin, in data 26 ottobre 1955, ha rassegnato la sua posizione al Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino, denunziando di trovarsi « nell'impossibilità di far fronte alla imminente liquidazione di Borsa » di fine ottobre 1955 e che, conseguentemente, il predetto Comitato ha dovuto assumere la liquidazione coattiva dell'insolvenza, a termini dell'art. 17 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Considerato che lo stesso rag. Cassin ha « notoriamente mancato ai suoi impegni commerciali » e che nei suoi confronti è venuto sostanzialmente meno il prescritto requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale »;

Ritenuto che le disposizioni legislative in materia (articoli 9 2°, 22 3° e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272) prevedono l'esclusione dalle Borse, e la cancellazione dal ruolo degli agenti di cambio, che siano incorsi nella perdita di detto requisito, e quindi si trovino nelle condizioni rilevate dalle autorità di Borsa nei confronti del rag. Cassin;

Vista la delibera 8 novembre 1955 della Deputazione della Borsa valori di Torino, che, sentito anche il presidente del locale Comitato direttivo degli agenti di cambio, « pronuncia l'esclusione permanente dalla Borsa del rag. Alessandro Cassin fu Eugenio »;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Alessandro Cassin fu Eugenio è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, con effetto dal 26 ottobre 1955.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1955

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1955
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 184. — GRIMALDI

(6599)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1955.

Conferma in carica del commissario dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, relativa alla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 3 settembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 settembre 1951, con il quale il dott. Iginio Mandelli veniva nominato commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Ritenuto che il predetto è scaduto dalla carica per decorso quadriennio;

Decreta:

Il dott. Iginio Mandelli è confermato commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per il quadriennio 18 settembre 1955-17 settembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1955

SEGNI

(6577)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1955.

Costituzione della Commissione Nazionale del Libro per lo studio dei problemi attinenti alla diffusione del libro italiano e al progresso dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esaminata la necessità di procedere allo studio dei problemi connessi alla diffusione del libro italiano e alla difesa dell'editoria;

Rilevata l'esigenza di sottoporre tali problemi all'esame di apposita Commissione, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, delle Associazioni di categoria e di esperti nel campo della cultura e dell'editoria;

Vista la mozione del convegno degli editori italiani di Riva del Garda del 9-11 ottobre 1955;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione Nazionale del Libro per lo studio dei problemi attinenti alla diffusione del libro italiano e al progresso dell'editoria è così costituita:

Presidente:

Natali on. Lorenzo, Sottosegretario di Stato.

Membri:

Angioletti dott. Giambattista, per la Radio e televisione italiana;

Astarita ing. Tommaso, per la Federazione italiana editori giornali;

Azzarita avv. Leonardo, per la Federazione nazionale stampa italiana;

Barbieri mons. Pietro, esperto;

Bertoni dott. Benvenuto, per il Ministero del tesoro;

Bolaffi prof. Renzo, per l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Bonacci Vittorio, per l'Associazione librai italiani;

Branzi dott. Renato, per l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Cappelli Carlo Alberto, editore, esperto;

Cappelli Umberto, per l'Associazione librai italani;

Clausetti Eugenio, per l'Unione nazionale editori di musica;

Conti dott. Mario, per il Ministero degli affari esteri;

Cremonese dott. Paolo, per l'Associazione italiana editori;

Della Monica Ezio, per l'Associazione italiana editori;

Delli Castelli on. Filomena, esperto;

De Pirro avv. Nicola, per la Presidenza del Consiglio Spettacolo;

Dore Gian Piero, editore, esperto;

Frajese prof. Attilio, per il Ministero della pubblica istruzione;

Giordani on. Igino, esperto;

Jaschi dott. Luigi Attilio, per il Ministero del commercio estero;

Mauri dott. Umberto, esperto, per le Messaggerie italiane;

Mondadori Arnoldo, editore, esperto;

Muller dott. Arturo, per il Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Napolitano prof. Gaetano, per la Presidenza del Consiglio Informazioni;

Padellaro dott. Antonio, per il Ministero dell'industria e commercio;

Palazzeschi prof. Aldo, per il Sindacato nazionale scrittori;

Pantaleo ing. Mario, per l'Unione stampa periodica italiana;

Pozzi dott. Mario, per l'Associazione italiana editori;

Ravaglioli dott. Armando, esperto;

Roberti avv. Roberto, per la Confederazione italiana professionisti e artisti;

Salsa Carlo, per la Società italiana autori ed editori;

Sanminiatelli Bino, per la Società « Dante Alighieri »;

Sapori prof. Francesco, per il Sindacato autori e scrittori;

Schiavello on. Ernesto, per l'Associazione nazionale librai delle bancarelle;

Spadolini prof. Giovanni, giornalista, esperto;

Spallazzi dott. Ettore, per il Ministero delle finanze;

Tecchi prof. Bonaventura, per il Sindacato nazionale scrittori;

Tosti prof. Amedeo, per la Presidenza del Consiglio Proprietà intellettuale;

Tumminelli dott. Roberto, per la Federazione italiana editori giornali;

Turla dott. Agostino, per l'Unione editori cattolici italiani;

Vallecchi dott. Enrico, editore, esperto;

Vigevani Alberto, per il Circolo librai antiquari.

Segretario permanente della Commissione:

Padellaro dott. Giuseppe, capo dell'Ufficio del libro Presidenza del Consiglio.

Segretario aggiunto:

Tagliarini dott. Francesco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1955

SEGNI

(6557)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1955.

Nomina, per un quadriennio, di membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto l'art. 2 del proprio decreto 3 settembre 1951, col quale veniva rinnovato il Comitato consultivo dell'Ente, nonchè i decreti 4 ottobre 1952, 2 ottobre 1953, 23 ottobre 1953, 11 dicembre 1954, con i quali si provvedeva a successive sostituzioni del rappresentante del Ministero dell'interno nel predetto Comitato;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, il Comitato medesimo deve essere rinnovato;

Viste le designazioni del Ministro per l'interno, del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati, per un quadriennio, membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie:

il dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il dott. Giorgio De Rossi, designato dal Ministro per l'interno;

il dott. Giuseppe Ventura, designato dal Ministro per il tesoro;

il dott. Edmondo Cobianchi, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1955

SEGNI

(6576)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria ai ricevitori, aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati delle ricevitorie del lotto, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, che stabilisce le voci della retribuzione da considerare ai fini della imposizione del contributo per l'assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerata la necessità di adeguare la misura fissa mensile presa a base con il decreto Ministeriale 24 giugno 1953 per l'assistenza sanitaria nei confronti del personale delle ricevitorie del lotto ai nuovi criteri stabiliti dal citato art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2, primo comma, del decreto Ministeriale 24 giugno 1953, è così modificato:

« La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo afferente alla assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dovuta per conto del personale delle ricevitorie del lotto, è stabilita nella misura complessiva di L. 62.070 nei confronti dei gestori di ricevitoria (ricevitori titolari e reggenti) e di L. 38.667 nei confronti del personale sussidiario (aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Esso entra in vigore con il 1° dicembre 1953.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(6561)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il decreto 1° marzo 1952, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Vista la lettera in data 26 luglio 1955, con la quale il dott. Gino Sinopoli ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sostituzione del dottor Gino Sinopoli dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Appio Claudio Rocchi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del dott. Sinopoli Gino ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo della elevazione alla dignità di Basilica Patriarcale e di Cappella Papale della Basilica di San Francesco in Assisi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1955, n. 1039, con il quale è stata autorizzata la emissione di un francobollo commemorativo del VII centenario della elevazione alla dignità di Basilica Patriarcale e di Cappella Papale della Basilica di San Francesco in Assisi;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di cui alle premesse, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana, in chiaro, è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli. Nella vignetta, racchiusa in una cornicetta lineare di formato rettangolare, campeggia al centro la Basilica di San Francesco in Assisi, con in alto, nell'angolo a sinistra, sullo sfondo del cielo, l'annuale in carattere bastoncino chiaro « 1955 ».

In alto, fuori della cornice, su campo a leggera tinta, vi è in carattere bastoncino la leggenda: « Basilica di San Francesco Assisi »; in basso, in carattere stampatello la leggenda: « Repubblica Italiana ».

Ai lati della vignetta è ripetuto un motivo ornamentale di cui quello a sinistra porta al centro una piccola croce sorretta da due avambracci incrociati e quello a destra, pure al centro, le lettere « S.T.C. ».

Alla base dei motivi ornamentali vi è a sinistra, in un quadratino pieno, la leggendina in carattere bastoncino chiaro « Poste » ed a destra il valore del francobollo « L. 25 ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:
vignetta, cornice e leggenda: in nero;
sottofondo: in avorio.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 399. — FAGGIANI

(6564)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la località detta « Prati di Tivo » e il « Bosco Tringale », sita nell'ambito dei comuni di Pietracamela ed Isola del Gran Sasso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 dicembre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la località detta « Prati di Tivo » e il « Bosco Tringale », sita nell'ambito dei comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la lussureggiante vegetazione dei boschi di faggi vivificati da scroscianti ruscelli, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista verso i massicci montuosi che sovrastano la valle del Vomano e verso il Gran Sasso che domina, a sud, la spianata degli stessi « Prati »;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso, delimitata ad est col rilievo detto « Montagnone », il limite si volge poi verso ovest a valle dei Colli Marinelli e di Mirighimi per portarsi di nuovo verso est fino alle soglie dell'abitato del comune di Pietracamela, da tale punto ridiscende verso sud costeggiando il rio Arno per piegare ad ovest in coincidenza con le sorgenti di detto rio, rasentando la località detta « Pietra della Luna » e ricongiungendosi alla zona « Montagnone » attraverso la regione Arapietra, Cima Alta e il Passo « La Forchetta », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che i comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 novembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Verbale della seduta del 15 dicembre 1954

A seguito di invito diramato con lettera n. 3081 dell'11 dicembre 1954, dal vice presidente prof. Raffaele Delogu, addì 15 dicembre 1954, alle ore 17,30 si è riunita in una sala della sede dell'Amministrazione provinciale di Teramo la Commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Comuni di Pietracamela ed Isola del Gran Sasso; Tutela delle bellezze naturali della località detta « Prati di Tivo ».

(*Omissis*).

Il presidente riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà la parola all'ing. Sigismondo Montani perchè riferisca in merito al mandato ricevuto nella seduta del 7 settembre 1954 relativo alla delimitazione del territorio della località « Prati di Tivo » in comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso, per il quale la Commissione, in detta tornata, ebbe ad esprimere parere di massima favorevole alla imposizione del provvedimento di vincolo.

Udita la relazione con la quale l'ing. Montani chiarisce i criteri seguiti nel delimitare e circoscrivere il territorio da assoggettare al vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

La Commissione ritenuto che la località detta « Prati di Tivo » in comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso, nonchè l'attiguo « Bosco Tringale », presentano carattere di non comune bellezza sia per la lussureggiante vegetazione dei boschi di faggi, vivificati da scroscianti ruscelli che scaturiscono da limpide sorgenti, come per il panorama che si presenta a chi, uscito dal Bosco e giunto ai Prati volga lo sguardo verso nord ove i massicci montuosi che sovrastano la valle del Vomano formano un'esedra immensa, rude e maestosa, che si contrappone alla mole del Gran Sasso che domina, a sud, la spianata degli stessi « Prati »;

Delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione la iscrizione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Teramo, giusta il titolo di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, della località detta « Prati di Tivo » nonchè dell'adiacente « Bosco Tringale » siti in comuni di Pietracamela e Isola del Gran Sasso, quali risultano compresi entro il limite segnato in rosso nella planimetria che forma parte integrante del presente verbale.

Detto limite ha inizio ad est nel rilievo detto « Montagnone » si svolge verso ovest a valle dei Colli Marinelli e di Mirighimi per portarsi di nuovo verso est fino alle soglie dell'abitato del comune di Pietracamela. Da tale punto ridiscende verso sud costeggiando il rio Arno per piegare ad ovest in coincidenza con le sorgenti di detto rio, rasentare la località detta « Pietra della Luna » e ricongiungersi alla zona « Montagnone » attraverso la regione Arapietra, Cima Alta e il Passo « La Forchetta ».

(*Omissis*).

(6493)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1955.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti del ponte radio telefonico pluricanale per il collegamento fra le due province di Cagliari e Sassari interessante i territori di Sassari, Cima Canistreddu, Campu Sa Spina e Cagliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 342, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dall'Ufficio ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'installazione di un ponte radio telefonico pluricanale per il collegamento fra le province di Cagliari e Sassari;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella 562ª adunanza del 16 novembre 1955;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti del ponte radio telefonico pluricanale per il collegamento fra le due province di Cagliari e Sassari interessante i territori di Sassari, Cima Canistreddu, Campu Sa Spina e Cagliari.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 1° dicembre 1955 ed il 15 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

(6494)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il decreto 1° marzo 1952, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Vista la lettera in data 19 luglio 1955, con la quale il dott. Edmondo Albertini ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sostituzione del dottor Edmondo Albertini;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Carlo Santoro è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del dott. Edmondo Albertini ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1955.

Sostituzione di componenti la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna;

Vista la nota n. 41549 in data 29 ottobre 1955, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna comunica che la locale Associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione dei membri rappresentanti degli industriali designando per la nomina i signori conte Pietro Acquaderni, l'avvocato Germano Fanti, il rag. Olao Maini ed il dottor Paolo Bagnoli;

Decreta:

Il conte Pietro Acquaderni, l'avv. Germano Fanti, il rag. Olao Maini ed il dott. Paolo Bagnoli sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna, in sostituzione dell'ing. Guido Bassi, del cav. Antonio Gamberini, del sig. Luigi Sanmartin e del signor Franco Vono.

Roma, addì 1° dicembre 1955

(6562) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1955.

Norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante il concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 729, concernente un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955;

Considerata la necessità di disporre l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione nazionale e di fissare le relative modalità;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955.

Le partite di bozzoli cedute per la riproduzione del seme sono considerate, agli effetti del concorso statale di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 729, come conferite all'ammasso; per queste partite l'Ufficio nazionale seme bachi funge da organo gestore dell'ammasso.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed all'Associazione nazionale bachicoltori che per il ricevimento ed il deposito del prodotto conferito si avvarranno dei Consorzi agrari provinciali nonchè degli enti ed organismi ritenuti idonei ad effettuare la raccolta collettiva dei bozzoli, ed a ciò appositamente autorizzati.

Limitatamente agli effetti del presente decreto può essere riconosciuta la qualifica di enti gestori dell'ammasso volontario dei bozzoli anche ad organismi, non compresi fra quelli di cui al precedente comma, che presentino le caratteristiche istitutive e funzionali necessarie per la gestione di un ammasso agricolo e che risultino costituiti prima del 15 giugno 1955, considerando tale data agli effetti del presente decreto come quella d'inizio delle operazioni di ammasso. Le domande di riconoscimento debbono essere avanzate, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, sentita la Commissione di cui al successivo art. 6, decide in merito, d'intesa con il Ministro per il tesoro. In caso di accoglimento della richiesta può essere peraltro stabilito che il pagamento del concorso statale venga effettuato direttamente ai singoli conferenti, per tramite degli enti gestori dell'ammasso di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Le condizioni generali in base alle quali sono regolate le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra ente ammassatore e conferente, sono sottoposte al benestare del Ministero delll'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito, ai sensi del precedente art. 2, i bozzoli di loro produzione, sarà corrisposto un acconto sul prezzo che verrà realizzato nella vendita.

Art. 5.

La vendita del prodotto viene effettuata dall'Ente gestore dell'ammasso.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verrà istituita una Commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante dell'Ente nazionale serico; da un rappresentante dell'Associazione nazionale bachicoltori; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; e da due rappresentanti dei produttori di bozzoli di cui uno scelto fra i rappresentanti della categoria dei conduttori e l'altro dei coltivatori diretti. Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un presidente e di un vice-presidente; alla carica di presidente potrà essere chiamata persona di particolare competenza nel campo della bachicoltura, non compresa tra i rappresentanti di cui al precedente comma.

La Commissione ha il compito di:

1) controllare il regolare andamento dell'ammasso volontario dei bozzoli, avvalendosi, se del caso, anche dell'Ente nazionale serico;

2) intervenire per ogni possibile amichevole composizione delle controversie che dovessero sorgere tra conferente ed ente ammassatore e fra quest'ultimo e gli acquirenti al momento del conferimento o della vendita del prodotto;

3) calcolare il prezzo medio dei bozzoli, seguendo la procedura di cui al successivo art. 7;

4) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, disporrà — secondo le modalità di cui ai comma seguenti — l'erogazione del concorso statale di L. 50 per ogni chilogrammo a fresco di prodotto conferito qualora il prezzo dei bozzoli, base 10 x 1, non superi le L. 500 per chilogrammo a fresco corrispondenti al primo costo seta di L. 5000 per chilogrammo, al netto delle spese di trasporto, essiccazione, cernita, conservazione e finanziamento relative all'ammasso, computate a norma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 729, in L. 55 per chilogrammo a fresco.

Il prezzo dei bozzoli verrà determinato alla fine di ciascun bimestre, a cominciare da quello scaduto il 31 luglio 1955, prendendo per base la media dei prezzi della seta tratta greggia semplice, qualità base, titolo 20-22, quotati alle Borse di Milano, New York e Yokohama, durante il bimestre precedente; la riduzione in lire italiane dei prezzi esteri verrà effettuata al corso ufficiale dei cambi.

Da tale media verrà calcolato il prezzo dei bozzoli deducendo da essa il costo di trasformazione in seta, che, ai soli fini dell'applicazione della citata legge n. 729, verrà computato in L. 1700 per ogni chilogrammo di seta nonchè le spese di ammasso in L. 550 per chilogrammo di seta a' sensi dell'art. 2 della legge n. 729, e considerando, a calcolo, che occorrono 10 chilogrammi di bozzoli per ottenere un chilogrammo di seta.

Il prezzo determinato con il calcolo di cui sopra, verrà preso per base, ai fini della liquidazione del concorso statale per tutti i bozzoli venduti nel bimestre. Per i bozzoli passati alla trattura per conto dell'ammasso la data da considerare ai fini della liquidazione del concorso suddetto sarà quella del loro passaggio alla lavorazione, risultante dal libro di carico e scarico prescritto per le lavorazioni per conto.

Art. 8.

L'ente gestore dell'ammasso volontario deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un elenco contenente i nominativi dei conferenti con a fianco i quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti e l'importo della relativa anticipazione; detto elenco dovrà essere accompagnato dalle copie delle bollette di conferimento.

Inoltre, ai fini del pagamento del concorso statale di cui all'art. 2 della ricordata legge 4 agosto 1955, n. 729, l'ente gestore dovrà bimestralmente comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quantitativi di bozzoli venduti o comunque passati alla trattura, allegando copia delle fatture di vendita oppure una dichiarazione di passaggio alla filatura per la trasformazione per conto.

Per il pagamento del concorso statale alle partite di bozzoli cedute per la produzione del seme deve essere inviato dall'Ufficio nazionale seme bachi, per ogni singola ditta produttrice di seme, un estratto notarile del libro di carico, previsto dalle vigenti disposizioni in materia e soggetto al controllo di Stato.

Le stesse ditte debbono provvedere al pagamento del concorso statale agli aventi diritto; l'Ufficio nazionale seme bachi, per le partite di cui al presente comma, deve provvedere all'invio dei rendiconti finali di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato verrà proceduto alle liquidazioni finali ai conferenti tenendo per base le caratteristiche del prodotto conferito e l'importo ricavato, compreso il concorso statale, e deducendo le anticipazioni, gli interessi passivi e tutte le altre spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'ammasso, comprese quelle di funzionamento della Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Gli enti gestori dell'ammasso incaricati di effettuare il pagamento del concorso statale agli aventi diritto dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un rendiconto finale dei pagamenti effettuati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1955
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 386. — PALADINI

(6578)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1955.

Proroga del termine assegnato alla RAI - Radiotelevisione Italiana, con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, per iniziare l'espropriazione di un tratto di terreno necessario per l'esecuzione delle opere del centro radiotrasmittente di Bari Ceglie del Campo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1950, con il quale venivano dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, le opere relative al centro radiotrasmittente di Bari-Ceglie del Campo;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1955, con il quale vennero inclusi fra i terreni che la RAI-Radiotelevisione Italiana, aveva diritto di espropriare ai sensi del decreto Ministeriale precedente, anche quelli indicati con la colorazione in tinta viola nella mappa allegata al decreto stesso, assegnandosi alla RAI il termine di novanta giorni per iniziare le espropriazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1955 che, a domanda della RAI, proroga di novanta giorni il termine a questa assegnato con il citato decreto Ministeriale 3 maggio 1955 per iniziare la espropriazione di alcuni immobili necessari per la esecuzione delle opere del centro radiotrasmittente di Bari-Ceglie del Campo;

Vista la domanda in data 30 novembre 1955 con la quale la RAI, dichiarando che per cause indipendenti dalla volontà degli amministratori della Società non ha potuto iniziare la espropriazione di cui si è detto entro il termine prorogato, chiede una ulteriore proroga di giorni novanta;

Considerata l'immanente necessità di portare a compimento i lavori della strada per il centro radiotrasmittente di Bari-Ceglie del Campo, per cui è indispensabile l'occupazione del tratto di terreno descritto nel decreto Ministeriale 3 maggio 1955;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di novanta giorni assegnato alla RAI-Radiotelevisione Italiana con decreto Ministeriale 3 maggio 1955 e prorogato di novanta giorni con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955 per l'espropriazione del tratto di terreno di mq. 286, facente parte dell'appezzamento n. 23 del foglio 18 del catasto di Bari intestato a Rubino Maria Rachele fu Giuseppe, è ulteriormente prorogato di giorni novanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1955

Il Ministro: Braschi

(6565)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1955.

Valore ufficiale del pepe, della birra, dei gas propano e butano e loro miscele ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di stabilire per il pepe, la birra, i gas propano e butano e loro miscele il valore ufficiale, ai sensi del precedente articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata, il valore del pepe, della birra, dei gas propano e butano e loro miscele è così stabilito:

pepe: L. 1100 al chilogrammo;

birra: L. 10.000 l'ettolitro;

gas propano, butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione: L. 30 al chilogrammo.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 1° gennaio 1956.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1955
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 384. — Bennati

(6596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « dottrina dello Stato » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « dottrina dello Stato », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6604)

Vacanza della cattedra di « clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945. n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Perugia, è vacante la cattedra di « clinica oculistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6580)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di efficacia del piano di ricostruzione di Sannicandro di Bari

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1955, n. 3437, il termine di efficacia del piano di ricostruzione del comune di Sannicandro di Bari, approvato con decreto Ministeriale 12 novembre 1949 e prorogato col decreto Ministeriale 29 dicembre 1953, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(6515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,75
1 dollaro Can.	624,925
1 Fr. Sv. lib.	145,785
1 Kr. Dan.	90,85
1 Kr. Norv.	87,765
1 Kr. Sv.	121 —
1 Fol.	165,19
1 Fr. bel.	12,575
100 Fr. Fr.	178,635
1 Fr. Sv. acc.	143,38
1 Lst.	1756,50
1 Marco ger.	149,80

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	790.288		682.436	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	55.561		219.223	
Totale		845.849		901.659
In conto movimento di capitali – competenza	15.493		25.509	
In conto movimento di capitali – residui	2.346		24.060	
Totale		17.839		49.569
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	913.798		728.922	
Conti correnti	2.111.112		2.114.354	
Incassi da regolare	469.541		446.305	
Altre gestioni	1.171.900		1.042.702	
Totale		4.666.351		4.332.283
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	46		393	
Pagamenti da regolare	33.925		91.923	
Altri crediti	1.738.970		1.925.268	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.151		2.471	
Totale		1.774.292		2.020.055
Totale generale incassi e pagamenti		7.306.689		7.303. 66
Fondo di cassa al 31 ottobre 1955		—		3.123
Totale a pareggio		7.306.689		7.306.689

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 NOVEMBRE 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.123	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	207		
Pagamenti da regolare	126.069		
Altri crediti	462.019		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	20.528		
Totale crediti		608.823	
In complesso			611.946
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.834.865		
Conti correnti	345.798		
Incassi da regolare	62.106		
Altre gestioni	294.994		
Totale debiti			3.537.763
Situazione del Tesoro (passività)			2.925.817

Circolazione di Stato al 30 novembre 1955:
- metallica L. 11.326 —
- cartacea » 57.889 —
- L. 69.215 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6598)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1955

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa L.		4.228.120.114,54
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca »		1.772.798.105 —
Cassa »		6.848.751.205,17
Portafoglio su piazze italiane »		309.135.721.548,48
Effetti ricevuti per l'incasso »		95.715.131,61
Anticipazioni »		77.171.707.762,50
Disponibilità in divisa all'estero »		69.496.372.711,16
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato »		54.336.055.153,84
Immobili per gli uffici »		1 —
Debitori diversi »		771.670.951.023,37
Partite varie »		3.553.820.321,44
Anticipazioni al Tesoro Temporanee »		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie »		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L. 113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000) L.		142.762.588.060,71
Impieghi in titoli per conto del Tesoro		345.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato »		4.956.943.088,01
Spese »		22.759.749.279,86
L.		2.378.628.123.371,69
Depositi in titoli e valori diversi »		3.668.819.348.264,51
L.		6.047.447.471.636,20
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		32.795.026,42
TOTALE GENERALE L.		6.047.480.266.662,62

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione L.		1.503.594.796.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca »		15.468.491.819,11
Depositi in conto corrente liberi »		72.070.619.190,12
Conti correnti vincolati »		607.652.316.705 —
Creditori diversi »		126.714.601.267,40
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:		
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L. 72.602.379.954,07	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	» 45.165.849.458,23	27.436.530.495,84
Rendite del corrente esercizio L.		23.084.850.454,22
L.		2.376.022.206.431,69
Capitale sociale	L. 300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	» 1.360.108.329 —	
Fondo di riserva straordinario	» 945.808.611 —	2.605.916.940 —
L.		2.378.628.123.371,69
Depositanti »		3.668.819.348.264,51
L.		6.047.447.471.636,20
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		32.795.026,42
TOTALE GENERALE L.		6.047.480.266.662,62

(6575)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro Marmi pregiati di Siena, con sede in Rosia di Sovicille.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro Marmi pregiati di Siena, con sede in Rosia di Sovicille, costituita con atto del notaio G. Trombj in data 26 maggio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6427)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro fra barbieri e parrucchieri di Siena, con sede in Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro fra barbieri e parrucchieri di Siena, con sede in Siena, costituita con atto del notaio V. De Santi in data 29 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6426)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, con sede in Fondi (Latina).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1074 in data 17 novembre 1955, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, con sede in Fondi (Latina), deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 21 agosto 1955.

(6533)

Approvazione del piano preventivo di riparto provvisorio delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Lavagno, con sede nel comune di Lavagno (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 66661 in data 16 dicembre 1955, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di riparto provvisorio delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Lavagno, con sede nel comune di Lavagno (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza dell'11 agosto 1955.

(6534).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 dicembre 1955 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo), in liquidazione coatta, il sig. Pietro Ferrero fu Giacomo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6579)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esame di concorso per le promozioni a cancelliere di 3ª classe

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive estensioni;
Vista la legge 2 giugno 1927, n. 860;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Visto il regio decreto 21 agosto 1940, n. 1345;
Visto il regio decreto 7 aprile 1948, n. 262;
Vista la legge 5 giugno 1951, n. 367;
Vista la legge 4 aprile 1953, n. 240;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso ad undici posti di cancelliere di 3ª classe (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo dei cancellieri di gruppo *B* del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

A tale esame potranno essere ammessi:

a) gli impiegati dei gradi 10° e 11° del ruolo anzidetto, i quali, alla data del presente decreto abbiano compiuto otto anni di servizio complessivo nel ruolo da valutarsi ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) gli impiegati del ruolo speciale transitorio di gruppo *B* corrispondente al ruolo organico dei cancellieri, istituito presso il Ministero degli affari esteri a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, i quali abbiano compiuto in detto ruolo speciale transitorio otto anni di servizio effettivo, salvo le riduzioni di anzianità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendono prendere parte all'esame di concorso, dovranno farne domanda al Ministero degli affari esteri. Le domande dovranno essere inoltrate per via gerarchica alla Direzione generale del personale e dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

L'esame di concorso consisterà in quattro prove scritte obbligatorie che verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai giorni nostri (con particolare riguardo agli avvenimenti che interessano l'Italia);

2) nozioni di diritto civile, commerciale e diritto internazionale pubblico e privato (l'esame verterà particolarmente sugli istituti fondamentali di diritto privato contemplati nella legge consolare e dal relativo regolamento);

3) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo. Contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo agli organi dello Stato che presiedono alla gestione ed al controllo della pubblica finanza (Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie centrali, Consiglio di Stato e Corte dei conti);

4) traduzione senza vocabolario dall'italiano al francese.

I concorrenti potranno nella domanda di ammissione chiedere di essere sottoposti ad altri esami di lingue.

La durata massima di ciascuna prova è fissata in otto ore; per le prove di lingua straniera la durata massima è fissata in sei ore.

Art. 5.

Per conseguire l'idoneità l'impiegato dovrà riportare la media di almeno ventuno trentesimi nelle prove obbligatorie di esame e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

Le promozioni al grado 9° del ruolo dei cancellieri di gruppo *B* saranno conferite agli impiegati che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Ministro per gli affari esteri, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1955
Registro n. 65 Esteri, foglio n. 155. — BARNABA

(6553)

Esame riservato di idoneità per la promozione in soprannumero al grado di cancelliere di 3ª classe

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive estensioni;
Vista la legge 2 giugno 1927, n. 860;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Visto il regio decreto 21 agosto 1940, n. 1345;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Vista la legge 5 giugno 1951, n. 367;
Vista la legge 4 aprile 1953, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione in soprannumero al grado di cancelliere di 3ª classe (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo dei cancellieri di gruppo *B* del Ministero degli affari esteri, riservato agli impiegati che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendono prendere parte all'esame di idoneità, dovranno farne domanda al Ministero degli affari esteri. Le domande dovranno essere inoltrate per via gerarchica alla Direzione generale del personale e dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

L'esame di concorso consisterà in quattro prove scritte obbligatorie che verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai giorni nostri (con particolare riguardo agli avvenimenti che interessano l'Italia);

2) nozioni di diritto civile, commerciale e diritto internazionale pubblico e privato (l'esame verterà particolarmente sugli istituti fondamentali di diritto privato contemplati nella legge consolare e dal relativo regolamento);

3) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo. Contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo agli organi dello Stato che presiedono alla gestione ed al controllo della pubblica finanza (Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie centrali, Consiglio di Stato e Corte dei conti);

4) traduzione senza vocabolario dall'italiano al francese.

I concorrenti potranno nella domanda di ammissione, chiedere di essere sottoposti ad altri esami di lingue.

La durata massima di ciascuna prova è fissata in otto ore; per le prove di lingua straniera la durata massima è fissata in sei ore.

Art. 4.

Per conseguire l'idoneità l'impiegato dovrà riportare la media di almeno ventuno trentesimi nelle prove obbligatorie di esame e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1955
Registro n. 65 Esteri, foglio n. 78. — BARNABA

(6554)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.